

Giurisprudenza nazionale

Violenza

Violenza intrafamiliare

violazione degli obblighi di mantenimento,
istruzione ed educazione dei figli

Cassazione civile, Sez. I,
28 novembre 2022, n. 34950

La Corte di cassazione, con la presente decisione, ha ribadito che il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, integrando la lesione dei diritti che scaturiscono dal rapporto di filiazione e che trovano tutela e garanzia negli articoli 2 e 30 della Costituzione, oltre che in alcune norme di carattere internazionale recepite nel nostro ordinamento.

L'elevato grado di riconoscimento e tutela fa sì che tale condotta sia suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile laddove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti.

Difatti, l'illecito intrafamiliare può anche produrre un danno non patrimoniale di carattere esistenziale che ricade direttamente sulla progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando finanche lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e autodifesa: la produzione del danno legittimerebbe l'esercizio, in base all'articolo 2059 del codice civile, di un'autonoma azione finalizzata al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dai figli.